

Regolamento di attuazione relativo al contributo professionale nel ramo pittura e gessatura

1 Basi per il contributo professionale

Ai sensi della Convenzione correlata al Contratto collettivo di lavoro (denominata in seguito „Convenzione“), stipulata il 1° giugno 2001 tra l'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori, il sindacato Unia e il sindacato SYNA, verrà riscosso un contributo professionale, la cui amministrazione verrà affidata alla Commissione professionale centrale delle associazioni interessate.

2 Contributo professionale: mezzi finanziari

Composizione dei mezzi finanziari:

- 2.1 Entrate derivanti dalla Convenzione correlata al Contratto collettivo di lavoro (contributi per l'aggiornamento e per l'esecuzione)
- 2.2 Redditi patrimoniali
- 2.3 Eventuali ulteriori entrate

3 Obbligo di contribuzione

Sono soggetti all'obbligo di contribuzione tutte le aziende e tutti i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione definito nella Convenzione. I contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro organizzati sono ritenuti compensati con il versamento delle loro quote alla rispettiva associazione. Non sono assoggettati all'obbligo di contribuzione gli impiegati di ufficio, le persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore e gli amministratori di un'impresa.

- 3.1 Obbligo di contribuzione in caso di occupazione parziale: proporzionale alla percentuale di occupazione.
- 3.2 Obbligo di contribuzione in caso di assenze prolungate: non verranno riscossi contributi in caso di assenze superiori a 30 giorni dovute a

- malattia, infortunio, servizio militare o disoccupazione.
- 3.3 Obbligo di contribuzione all'inizio e alla fine del rapporto di lavoro: se il rapporto di lavoro inizia prima del 16.mo giorno di un mese o cessa dopo il 15.mo giorno di un mese, per il mese di riferimento è dovuto l'intero contributo. In tutti gli altri casi, per il mese di riferimento non è dovuto alcun contributo.
- 3.4 Non sussiste alcun obbligo di contribuzione in caso di lavori ausiliari temporanei di breve durata inferiori a 10 giorni lavorativi. In caso di lavori ausiliari temporanei di breve durata svolti da persone pensionate, da scolari o studenti non è dovuto alcun contributo.

4 Diritto alle prestazioni

Hanno diritto a prestazioni:

- 4.1 Le associazioni contraenti e i loro membri.
- 4.2. Le aziende non affiliate e i lavoratori non organizzati che versano i contributi professionali.
- 4.3 Le domande per prestazioni dai mezzi finanziari del contributo professionale devono essere inoltrate alla Commissione professionale centrale.
- 4.4 In caso di mancata approvazione della domanda di prestazioni, i richiedenti possono inoltrare, entro 20 giorni dalla notifica della decisione di rifiuto, ricorso presso la Commissione professionale centrale. Quest'ultima esaminerà il ricorso e prenderà una nuova decisione. Dopodiché il richiedente potrà adire le vie legali ordinarie.

5 Organi

Gli organi responsabili dell'amministrazione e dell'esecuzione nell'ambito del contributo professionale sono:

- 5.1 La Commissione professionale centrale (denominata in seguito "Commissione PC").
- 5.2 La Commissione professionale regionale (denominata in seguito "Commissione R").
- 5.3 L'organo di controllo.

6 La Commissione professionale centrale

La Commissione PC è composta da otto membri, ovvero da quattro rappresentanti dell'Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori ASIPG e da quattro rappresentanti delle associazioni dei lavoratori che hanno stipulato la Convezione. I membri della Commissione PC vengono eletti dalle rispettive associazioni per un mandato di tre anni. La rielezione è ammessa. La Commissione PC si costituisce autonomamente.

Essa elegge il presidente e il vicepresidente per la durata di tre anni.

L'ASIPG e le organizzazioni dei lavoratori si alternano alla presidenza. La Commissione PC è autorizzata a deliberare in presenza di sei membri con diritto di voto. Una decisione è ritenuta vincolante unicamente se è stata approvata da almeno un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Qualora dovesse rendersi necessario, le votazioni possono essere effettuate a mezzo circolare. Esse dovranno essere verbalizzate in occasione della riunione successiva.

La Commissione PC si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano oppure su richiesta di almeno quattro membri della Commissione PC. La convocazione della Commissione PC viene effettuata dal presidente o, in caso di un suo impedimento, dal vicepresidente.

7 Comiti e competenze della Commissione professionale centrale

Comiti e competenze della Commissione PC:

- 7.1 Esecuzione riguardo al contributo di aggiornamento e al contributo ai costi di esecuzione in tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione della Convezione. Definizione dei compiti e delle competenze da delegare alle Commissioni R.
- 7.1.1 Rappresentanza delle associazioni contraenti verso l'esterno per questioni connesse al contributo professionale e decisioni in merito al diritto di firma. Stipula di contratti con terzi.
- 7.1.2 Utilizzo dei mezzi.
- 7.1.3 Adozione di decisioni in merito ai corsi sovvenzionabili e alle domande di prestazioni per scopi sociali, nonché alle uscite in conformità agli

- scopi di cui all'art. 4 della Convezione.
- 7.1.4 Adozione di decisioni in merito a prestazioni dai mezzi disponibili nel quadro della Convenzione.
 - 7.1.5 Approvazione del preventivo, del conto annuale, del bilancio, del rapporto dell'organo di controllo e del rapporto annuale.
 - 7.1.6 Designazione delle Commissioni R, sorveglianza e indennizzo delle stesse. Coordinamento delle attività con le Commissioni R.
 - 7.1.7 Designazione dell'Ufficio amministrativo ed esecutivo (GIMAFONDS).
 - 7.1.8 Elezione dell'organo di controllo.
 - 7.1.9 Disbrigo di ricorsi.
- 7.2 L'Ufficio amministrativo ed esecutivo provvede alla stesura di un verbale sulle riunioni della Commissione PC.
- 7.3 Per la loro partecipazione alle sedute, i membri della Commissione PC hanno diritto a un'indennità.

8 Commissione professionale regionale

Le Commissioni R provvedono all'espletamento dei seguenti compiti:

- 8.1 Individuazione degli indirizzi dei datori di lavoro nel ramo pittura e gessatura.
- 8.2 Collaborazione all'esecuzione del contributo professionale, in modo particolare riguardo all'individuazione degli indirizzi delle aziende soggette a contribuzione e alla stima dell'importo dei contributi.
- 8.3 Eventuali controlli ai sensi dell'art. 4 della Convezione.
- 8.4 Organizzazione e svolgimento di attività di perfezionamento a livello locale e regionale in conformità alle direttive della Commissione PC.
- 8.5 Presa in consegna di domande per l'erogazione di prestazioni dai mezzi del contributo professionale per prestazioni regolamentari previste dall'art. 4 della Convezione.
- 8.6 Ulteriori compiti assegnati dalla Commissione PC o dall'Ufficio amministrativo ed esecutivo.

9 GIMAFONDS, associazione con sede a Zurigo

La Commissione PC affida al GIMAFONDS segnatamente i seguenti compiti:

- 9.1 Applicazione ed esecuzione della Convezione sul perfezionamento professionale nel ramo pittura e gessatura.
- 9.2 Espletamento dei compiti amministrativi concernenti il contributo professionale.
- 9.3 Fatturazione e gestione dei solleciti, compresa la riscossione di contributi per via giudiziaria.
- 9.4 Allestimento e gestione di un indirizzario su tutte le aziende dei datori di lavoro.
- 9.5 Rilevazione dei lavoratori di tutte le aziende sottoposte alla Convezione.
- 9.6 Stesura del preventivo, del conto annuale e del bilancio.
- 9.7 Gestione amministrativa dell'attività corsuale.
- 9.8 Direzione del segretariato della Commissione PC. La Commissione PC è responsabile della sorveglianza in relazione all'espletamento di tutti i compiti affidati al GIMAFONDS.

10 Organo di controllo

La Commissione PC elegge per una determinata durata una società fiduciaria riconosciuta quale organo di controllo. Essa sarà incaricata di verificare annualmente l'obbligo di rendiconto e di redigere un rapporto scritto all'attenzione della Commissione PC.

11 Utilizzo dei mezzi

I mezzi verranno utilizzati per i seguenti scopi:

- 11.1 Prestazioni per il perfezionamento professionale e compiti sociali.
- 11.2 Partecipazione alle uscite delle parti contraenti riguardo agli interessi ipotecari e a commisurati ammortamenti in relazione alle strutture di formazione.
- 11.3 Spese per l'applicazione e l'esecuzione della Convezione.

11.4 Spese amministrative. La Commissione CP deve adoperarsi per contenere al massimo tali spese.

12 Scioglimento

In caso di annullamento della Convezione relativa ai costi per il perfezionamento e l'esecuzione (contributo professionale) per il ramo pittura e gessatura, la Commissione PC procede alla liquidazione del contributo professionale. La liquidazione può essere decisa non prima di due anni dall'annullamento della Convezione. La Commissione PC effettua la liquidazione ed è tenuta a renderne conto. L'eventuale patrimonio residuo dopo la soddisfazione di tutti gli impegni va utilizzato dalle associazioni contraenti in conformità a quanto stabilito dall'art. 4 della Convezione.

13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la DOG della Convezione centrale relativa al contributo professionale nel ramo pittura e gessatura e può, in qualsiasi momento, essere oggetto di modifiche o integrazioni da parte della Commissione.

Zurigo, 1° gennaio 2013

Associazione Svizzera Imprenditori Pittori e Gessatori,
ASIPG

A.P. Kaufmann P. Baeriswyl

Sindacato UNIA

V. Giovannelli A. Ferrari

Sindacato SYNA

W. Rindlisbacher N. Tamburrino

Decreto del Consiglio federale

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Alle disposizioni riportate nella Convezione del 1° gennaio 2013 sulla formazione e sul perfezionamento professionali nel ramo pittura e gessatura viene conferita l'obbligatorietà generale. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013 ed è valido sino al 31 dicembre 2017.

In caso di divergenze tra la presente traduzione italiana e il testo originale tedesco, fa stato quest'ultimo